

VERBALE DI ACCORDO

**per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga
(Ai sensi dell'art 17 del D.L n 9/2020 – dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e dell'accordo
quadro del 20 marzo 2020 tra Regione Veneto e Organizzazioni Sindacali e
Associazioni datoriali)**

Il giorno 26/03/2020 alle ore 09.30 si sono incontrate le parti:

- L'Automobile srl nella persona del legale rappresentante il Sig. Gastone Colleoni
- Filcams Cgil nazionale nella persona del sig. Federico Antonelli
- Fisascat Cisl nazionale nella persona del sig. Mirco Ceotto
- Uiltucs nazionale nella persona del sig. Marco Marrni

Premesso

- a) che L'Automobile srl con sede legale in Verona Via A. Canobbio 34 codice fiscale/partita IVA 01944790235 matricola INPS 9004375172/00 operante nel settore COMMERCIO con un organico complessivo di n. 68 unità lavorative, di cui 7 Part-time e di cui 1 addetta in maternità a rischio, alle quali applica il CCNL COMMERCIO. Ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'Accordo sottoscritto tra la Regione Veneto e le parti sociali in sede regionale il 20 marzo 2020 per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga ai sensi del D.L. 02 marzo 2020 n. 9, D.L. 18 marzo 2020 in favore di n. 68 lavoratori dipendenti complessivi. Per la sede di Verona il numero di addetti è di 51 unità mentre per le sedi di Todi, Terni e Orvieto sono in forza 17 addetti; per l'Umbria si attende accordo Regionale, al quale la società L'Automobile srl si atterrà, senza ulteriore modifica del presente accordo;
- b) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (cigd) si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 e degli effetti prodotti dovuti al fermo attività. Tale situazione non è imputabile al datore di lavoro, ma da obblighi normativi, che non permettono lo svolgimento della regolare attività;
- c) che L'Automobile srl ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitata ad usufruire degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale) ovvero i lavoratori non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso;
- d) che i lavoratori coinvolti, di cui all'elenco allegato, erano in forza alla data del 23 febbraio 2020;
- e) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;



- f) che l'impresa ha esaurito gli strumenti ordinari di flessibilità (congedo ordinario e ferie 2019);

tutto ciò premesso

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
- 3) le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cigd di cui all'accordo regionale del 20 marzo 2020 stipulato ai sensi dell'art 17 del D.L n 9/2020, art. 19 D.L. 18/2020 per il Veneto, mentre per le sedi Umbre, in questo momento in carenza di accordo Regionale, ci si rifà alla normativa nazionale, in attesa di accordo specifico regionale.
- 4) le organizzazioni sindacali, preso atto delle motivazioni addotte dal datore di lavoro relative alla necessità di richiesta della Cigd e preso atto che non sussistono ulteriori opportunità offerte dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale condividono che, L'AUTOMOBILE SRL formuli istanza alla Regione Veneto e alla Regione Umbria, per richiedere la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa sopra richiamata;
- 5) detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo:
dal 30 marzo 2020 al 30 maggio 2020 per le sedi Umbre
dal 30 marzo 2020 al 27 giugno 2020 per le sedi Venete, come da accordo Regionale del 20/03/2020
Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, e sarà oggetto di specifico accordo
- 6) la richiesta interesserà un numero massimo di 68 addetti, di cui 7 part-time; su un totale complessivo di 68 e determinerà la riduzione e/o sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente; per la sede di Verona saranno interessate 51 unità, di cui 6 part time; mentre per le sedi di Todi, Terni e Orvieto saranno interessati 17 addetti, di cui 1 part time;
- 7) l'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato;
- 8) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
- 9) le parti convengono che gli istituti retributivi diretti ed indiretti per le quote a carico dell'Azienda matureranno almeno secondo i criteri previsti dal CCNL applicato in

funzione dei periodi di attività svolta in ciascun mese di applicazione del presente accordo; nel momento in cui le condizioni lo permettano potranno essere garantiti trattamenti migliorativi. A tale scopo le parti si incontreranno su richiesta di una di esse al fine di verificare tali condizioni.

- 10) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS;
- 11) le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19;
- 12) I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale da parte delle OO.SS attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni.

Allegato organico.

Letto, confermato e sottoscritto

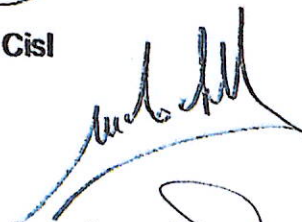
L'Automobile SLL



Filcams Ggil



Fisascat Cisl



Uiltucs

